

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIANELLO

Inserimento del comune di Cavallino Treporti nel Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e nella Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171

Presentata il 9 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 29 marzo 1999 con legge regionale n. 11 la regione Veneto ha istituito il comune di Cavallino Treporti, scorporandolo dal territorio del comune di Venezia, a seguito dello svolgimento di un *referendum* popolare.

Il comune di Cavallino Treporti copre una parte rilevante della conterminazione della laguna di Venezia. Il territorio del comune di Cavallino Treporti costituisce, inoltre, parte della fascia litoranea che divide il mare Adriatico dalla laguna di Venezia.

La legislazione speciale per Venezia ha sancito fin dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, all'articolo 1, secondo comma, che: « La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeolo-

gico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione ».

La legge attribuisce inoltre ai diversi soggetti istituzionali, Stato, regione ed enti locali, il compito di perseguire tali finalità.

Come appare evidente, l'intenzione del legislatore era quella di garantire una unicità di interventi coinvolgendo l'assieme degli enti locali, poiché la laguna di Venezia è un *unicum* ambientale e sociale e necessita, quindi, per garantire il raggiungimento delle finalità della legge, il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali.

L'organismo istituzionale in cui si concertano tra i diversi soggetti le politiche per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Il comune di Venezia, nell'ambito del Comitato di cui al citato articolo 4, ha rappresentato le istanze dell'intero suo territorio; l'ambito territoriale del comune di Cavallino Treporti in questi anni ha, conseguentemente, ricevuto cospicui finanziamenti per opere pubbliche finanziate attraverso gli stanziamenti ottenuti tramite la legislazione speciale.

Ma il comune di Cavallino Treporti è anche interessato dai progetti per la rivitalizzazione morfologica della laguna di Venezia, nonché dai progetti per la salvaguardia della città di Venezia dalle acque alte. Basti pensare che le opere per proteggere la città dalle acque alte insisterebbero in modo rilevante nel comune di Cavallino Treporti.

Si prevede quindi, con l'articolo 1 della proposta di legge, che il comune di Cavallino Treporti, nella figura del suo sindaco o di un suo delegato, possa partecipare ai lavori del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984.

Il comune di Cavallino Treporti dovrà avere conseguentemente il diritto di poter partecipare alle scelte che riguardano la vita e l'assetto del proprio territorio, nonché alla ripartizione dei fondi che il bilancio dello Stato mette ogni anno a disposizione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La legislazione speciale per Venezia prevede inoltre, all'articolo 5 della citata legge n. 171 del 1973, la istituzione della Commissione per la salvaguardia di Venezia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia ha il compito di esprimere « parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche (...) » (articolo 6 della legge n. 171 del 1993).

Nella Commissione per la salvaguardia di Venezia sono rappresentati, oltre alle principali istituzioni culturali e dello Stato, anche i rappresentanti degli enti locali.

Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge prevedono l'integrazione della Commissione da parte del rappresentante del comune di Cavallino Treporti e le modalità di nomina del rappresentante da parte del consiglio comunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è integrato dal sindaco del comune di Cavallino Treporti, o da un suo delegato. Conseguentemente, alla medesima legge n. 798 del 1984, e successive modificazioni, le parole: « comuni di Venezia e Chioggia », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti ».

ART. 2.

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del comune di Cavallino Treporti eletto dal consiglio comunale. Conseguentemente, all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 171 del 1973, dopo le parole: « sindaco di Chioggia, » sono inserite le seguenti: « sindaco di Cavallino Treporti » e all'articolo 5, primo comma, della medesima legge n. 171 del 1973, dopo il quattordicesimo capoverso, è inserito il seguente: « un rappresentante del comune di Cavallino Treporti, eletto dal consiglio comunale; ».

ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo le parole: « dal comune di Venezia » sono inserite le seguenti: « , dal comune di Cavallino Treporti ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018880